

**Da:** Segreteria Ordine dei Consulenti [segreteria@cddl torino.it]  
**Inviato:** mercoledì 29 ottobre 2014 12:32  
**A:** segreteria ordine dei consulenti  
**Oggetto:** Compensi professionali spettanti agli Iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro  
**Allegati:** Circolare n. 1106 - parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli iscritti CDL.pdf; All. 1 - ISTANZA DI PARERE DI CONGRUITA'.pdf

Prot. n. 1288/14

Torino, 29 ottobre 2014

Ai Consulenti del Lavoro  
LL. II.

A seguito dell'abolizione delle tariffe professionali di cui al decreto legge n° 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n° 27 del 24 marzo 2012 e della successiva emanazione del Decreto Ministeriale n° 46 del 21 febbraio 2012 riguardante i cosiddetti 'parametri', a beneficio dei colleghi riepiloghiamo le casistiche delineate relativamente alla presentazione delle istanze di liquidazione dei compensi professionali indirizzate ai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro:

1) **relativamente a parcelle da asseverare afferenti periodi precedenti al 22 luglio 2012:**  
proposizione delle parcelle ovvero delle notule pro-forma comprovando analiticamente l'abbinamento con le voci di tariffa di cui al Decreto Ministeriale n° 430 del 15 luglio 1992: in altri termini non si rileva alcuna modifica rispetto a procedure consolidate e, ai fini dell'asseverazione, anche chi dispone di mandato regolarmente sottoscritto dovrà comunque riproporre le parcelle ovvero le notule pro-forma comprovando analiticamente che la somma indicata a forfait e pattuita con il cliente, rientri nelle spettanze per le prestazioni dovute ai Consulenti del Lavoro ai sensi del già citato Decreto Ministeriale n° 430 del 15 luglio 1992;

2) **relativamente a parcelle da sottoporre a parere di congruità afferenti periodi successivi al 22 luglio 2012:**  
riproposizione delle parcelle ovvero delle notule pro-forma tramite l'abbinamento tra le singole voci e le soglie numeriche previste dalla Tabella A) di cui al Decreto Ministeriale n° 46 del 21 febbraio 2012, unitamente a relazione analitica a schema libero contenente la tipologia dell'attività svolta, l'indicazione dei parametri generali ed eventuali regimi di maggiorazioni o riduzioni; a tal proposito si rimanda alla circolare n° 1106 emanata in data 25 settembre 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di cui, facendo espressa riserva di approfondire ulteriormente l'argomento con comunicazioni scritte ed incontri tematici, si provvede ad allegare copia.

Ribadiamo comunque che in riferimento alla seconda casistica, quindi a proposito di periodi successivi al 22 luglio 2012, in presenza di accordo regolarmente sottoscritto tra le parti ed attestante la natura del credito quale certo ed esigibile, non sussiste da parte dei Consigli Provinciali alcun obbligo di rilascio del parere di congruità.

Cordiali saluti.  
Il Consigliere Relatore Liquidazione Parcelle  
Walter Peirone